



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **30 luglio 2019**

Il recesso dell'agente di commercio per giusta causa

Ciascuna parte è libera di recedere nei contratti di agenzia dando preavviso.

L'art. **1751, comma 2 del c.c.** ammette il recesso dell'agente senza preavviso qualora ricorrano le condizioni della **giusta causa**.

La definizione della giusta causa è stata attrice di un lungo percorso dottrinale e, conseguentemente, giurisprudenziale. La Cassazione ha ritenuto che le regole della **correttezza** e della **buona fede** fossero principi di carattere generali applicabili anche al rapporto di agenzia, **la violazione** costituisce, pertanto **una giusta causa di recesso**.

Più intricato stabilire, nel concreto, definire concretamente i confini di dette regole. In materia solo di recente la Suprema Corte (**Ordinanza 10732/2019**) ha ritenuto che gli obblighi di buona fede e correttezza siano applicabili tanto **all'obbligazione principale**, quanto alle obbligazioni strumentali del rapporto, ovvero il rispetto dei caratteristici obblighi accessori funzionali alla soddisfazione dell'interesse del creditore-preponente.

"La previsione dell'obbligo di comportarsi secondo lealtà e buona fede (espressamente contemplato nella direttiva CEE 653/86), che costituisce la prima statuizione dell'art. 1749 c.c., ha assunto un significato più profondo in relazione alla legislazione di fonte comunitaria – rispetto al generale obbligo di cui agli artt. 1175 e 1337 c.c. – perché consente al giudice di avere a disposizione un duttile strumento di valutazione del comportamento dei contraenti nella specifica tipologia contrattuale."

Nello specifico rendere difficoltose le attività dell'agente, esporlo a profili di responsabilità verso i terzi, lederne l'immagine e la professionalità costituiscono violazioni della lealtà dovuta e rappresenta una piena **spiegazione della giusta causa**.